



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00484 DEL 29/12/2015
N. PROG.: 2377

L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore		A
5	VAILATI PAOLA	Assessore		A
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: RIAMMISSIONE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DI UN DIPENDENTE GIA' TRASFERITO A SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE DI CREMA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che, con un complesso di provvedimenti assunti nell'arco degli anni dal 2000 al 2001, l'Amministrazione Comunale diede avvio ad un progetto complesso di esternalizzazione di servizi pubblici, affidandone la gestione, con il sistema dell'*in house providing*, a società controllata dal Comune di Crema;
- Che nel quadro delle misure di esternalizzazione si provvede anche, al fine di garantire alla società la necessaria provvista di personale umano e di razionalizzare i costi rimasti a carico del Comune, al trasferimento di lavoratori già assegnati ai servizi di riferimento, contestualmente stipulando un accordo sindacale decentrato a disciplina delle modalità dello stesso;
- Che l'accordo sindacale, stipulato in data 13/12/1999 per i lavoratori dei servizi gas e acquedotto e in data 16/07/2001 per i lavoratori addetti alla gestione degli impianti sportivi, comprendeva una clausola di salvaguardia del seguente tenore:
<<L'Amministrazione Comunale, nel momento in cui la società deterrà il 51% delle azioni, procederà a fusioni con altri soggetti presenti sul territorio, si impegna a garantire il passaggio dei dipendenti della sua società al nuovo soggetto-imprenditore.
Al termine, per qualsiasi causa, della concessione amministrativa diretta della gestione delle reti e dei servizi (...) alla sua azienda, ovvero a soggetto societario comunque partecipato dal Comune, l'amministrazione comunale si impegna, in primo luogo, ove possibile, a forme di riqualificazione professionale per l'utilizzo in altri settori dell'azienda, in subordine a

prevedere nei capitolati speciali di gara l'obbligo dell'aggiudicatario di assumere le unità individuate nel presente accordo; in ogni caso la sede di lavoro dei dipendenti interessati al trasferimento di attività non potrà avere una distanza superiore a km 40 dal Comune di Crema.

Qualora all'esito di tali previsioni dovessero ancora permanere situazioni di esubero relative alle unità individuate, l'amministrazione comunale si impegna ad applicare l'istituto della riammissione in servizio per i suddetti dipendenti, prevedendo in tal caso l'inquadramento nella categoria e nella posizione economica corrispondente a quella attualmente posseduta, con assegnazione a mansioni proprie della categoria di appartenenza sulla base delle esigenze organizzative del Comune di Crema al momento della riammissione. >>

DATO ATTO come in data 22/12/2015 si sia proceduto, con atto pubblico n. 10765/15 all'affidamento a soggetti imprenditori privati della gestione del centro natatorio comunale di Crema, e come, per esigenze di concorrenzialità della gara, il capitolato speciale prevedeva il trasferimento solo di parte dei lavoratori già addetti al servizio di che si tratta;

DATO ATTO come in data 15/12/2015 siano state avviate le procedure di messa in liquidazione della società S.C.S. Servizi Locali, in conformità a quanto previsto, nel rispetto della legge 122/2010, in materia di razionalizzazione delle partecipate del comune, e in conformità a quanto deliberato da questo consiglio Comunale in data 19/12/2013, con atti n.85/2013;

DATO ATTO come si diano, pertanto, verificate le condizioni previste dalla clausola di salvaguardia per poter procedere alla riammissione, in base alle esigenze funzionali dell'ente, ed a misura delle disponibilità in materia di spesa di personale, di lavoratori già transitati dai ruoli dell'amministrazione comunale alle dipendenze della società controllata;

CONSIDERATO come in data 21.12.2015 sia pervenuta la istanza di riammissione, ai sensi della citata clausola, da parte del geometra Orini Rosolo, già dipendente di questa amministrazione con profilo professionale di "Funzionario amministrativo-contabile" categoria giuridica D1, posizione economica D2, con incarico di Responsabile del centro natatorio;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, sezioni di Controllo Riunite, n. 8/CONTR/2010, in tema di trasferimento all'ente locale del personale delle società partecipate, per la parte in cui ammette la procedura di riassorbimento del personale precedentemente trasferito a società concessionaria, alle seguenti condizioni, quali:

- la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
- la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al re inquadramento;
- l'espressa volontà dell'Amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la ri-ammissione dei dipendenti;
- l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico/economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 3/CONTR/2012, in tema di trasferimento all'ente locale del personale delle società partecipate, per la parte in cui dispone che l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di obblighi comunitari;

DATO, a tali fini, espressamente **ATTO** di come:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro non si configura come procedura pubblica concorsuale, pertanto non trova applicazione l'art. 34-bis del Dlgs 165/2001 relativo alla comunicazione preventiva del posto da coprire per l'assegnazione di personale collocato in disponibilità (parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 215/05 del 3.6.2005);
- con la ricostituzione del rapporto di lavoro si instaura un nuovo rapporto lavorativo svincolato dal precedente, fatto salvo l'inquadramento posseduto dal dipendente al momento della cessazione del rapporto lavorativo ed il ricongiungimento dei due periodi di servizio ai fini pensionistici (parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 215/05 del 3.6.2005);

- ai fini, invece, dei vincoli assunzionali, la ricostituzione è equiparata a nuova assunzione, nel senso che deve trovare capienza nei limiti del turnover, come definiti dall'art. 3 del D.L.90 24.6.2014, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114;

DATO ATTO come la presente assunzione risulti concorrente rispetto ai limiti di spesa ed al piano del fabbisogno del personale adottato, distinto per profilo professionale e categoria giuridica, con atti di Giunta n. 143 del 13.4.2015 e, da ultimo, n. 328 del 10.9.2015, e assentito dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.4.2015 e 23.9.2015;

DATO ATTO come, con separato ulteriore atto si procederà alla revisione, con efficacia sugli esercizi 2016 e seguenti, del programma delle assunzioni a tempo indeterminato, a misura dei limiti di spesa del personale derivante dalla legge di stabilità e della verifica delle risorse assegnate ed in ruolo alla data del 01/01/2016;

DATO ATTO che i budget del turnover, derivanti dalle cessazioni degli anni 2011 – 2013 risultano definiti come segue, atteso come i conteggi siano stati effettuati in conformità della Circolare UPPA n. 11786 del 22.2.2011 e della deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna n. 18/2012/par del 9.5.2012:

anno	n. cessazioni	incidenza personale cessato €	percentuale turnover applicata ai sensi di legge	budget disponibile per turnover	assunzioni con incidenza sul budget turnover	utilizzo fondo turnover per assunzioni	somma residua del fondo turnover
2011	3	107.926,90	lim 20% delle cessazioni 2011	21.585,38	1 riassunzione nel 2012, utilizzando anche i resti del budget T.O. anno precedente	39.969,42	0
2012	11	360.844,64	lim 40% cessaz. 2012 (agenti PL incidono x il 50% del costo)	144.337,86	4 assunzioni nel 2013	86.369,24	57.968,62
2013	7	224.614,30	lim 60% cessaz. 2013	134.768,58	2 assunzioni nel 2014	69.751,05	65.017,53
Totale somma residua fondi turnover cessazioni 2011-2013							122.986,15

DATO ATTO come le somme disponibili dei fondi del turnover degli anni precedenti all'anno 2015 siano derivate dall'avvenuta copertura dei posti vacanti previsti nei rispettivi piani assunzionali mediante la mobilità volontaria di personale di altri enti locali sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni, e pertanto il relativo costo non era da computare nei fondi del turn-over;

ATTESO come l'incidenza, nell'ambito del turn-over, della ricostituzione del rapporto di lavoro in oggetto, collocato in categoria D2, ammonti a € 35.599,80 (calcolato in coerenza con le citate direttive, conteggiando la retribuzione tabellare iniziale, il valore medio del fondo del trattamento accessorio, gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e l'Irap a carico dell'Ente) e trovi disponibilità nella suddetta somma residua dei fondi di turn-over;

DATO, pertanto, **ATTO** di come ricorrano tutte, nessuna esclusa, le condizioni di ammissibilità per l'accoglimento della richiesta di che si tratta, anche espressamente rilevando le specifiche esigenze organizzative derivanti dall'assetto delle competenze dell'Ufficio sport;

TANTO PREMESSO, avendo, a margine della presente, acquisito il parere tecnico del Segretario Generale del Comune, in qualità di responsabile del servizio personale e organizzazione, con riferimento alla ammissibilità delle circostanze indicate ed alla procedibilità della reintegrazione del lavoratore di cui in oggetto;

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (**) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Di procedere, per le considerazioni tutte esplicitate, alla verifica della vigenza ed operatività dell'accordo sindacale sottoscritto in data 16/07/2001 relativo al passaggio dei dipendenti del Comune di Crema addetti agli impianti sportivi alla società partecipata per la parte in cui disponeva la clausola di salvaguardia a tutela dei lavoratori trasferiti a società pubblica concessionaria in house di servizi pubblici, già definita nell'accordo sottoscritto in data 13.12.1999;
2. Di disporre per il rientro nella dotazione organica del Comune, alla data del 01/01/2016, del sig. Rosolo Orini, già dipendente del Comune di Crema, inquadrato nel profilo di "Funzionario amministrativo-contabile" categoria giuridica D1, posizione economica D2, allorquando, anche in forza del citato CDI di garanzia, si provvede al trasferimento del dipendente a società controllata dal Comune di Crema;
3. Di dare atto come il reinserimento sia funzionale alle esigenze di riorganizzazione dell'Ufficio Sport ed alle rinnovate esigenze di controllo e verifica sulle attività oggetto di affidamento all'esterno ed al rispetto dei relativi contratti di gestione;
4. Di dare atto come le specifiche esperienze vantate dal lavoratore siano fortemente orientate allo svolgimento delle competenze, di cui si è detto, di controllo e verifica delle gestioni e degli impianti sportivi;
5. Di dare atto come la imputazione della spesa avverrà, a mezzo di separato atto di gestione, demandato, in forza del presente provvedimento deliberativo, dal direttore del servizio organizzazione e personale, a carico del bilancio comunale;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000, immediatamente eseguibile, in modo da poter perfezionare la reintegrazione entro la data indicata ed anche al fine della determinazione delle partite debitorie della società SCS servizi locali s.r.l., in corso di liquidazione.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

29/12/2015

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

- 2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi (Poste Stipendiali) e che, comunque, trovano debito riferimento negli stanziamenti PEG Orizzontale 2016 assegnati, in sede di Bilancio Preventivo 2016 in fase di predisposizione, al Responsabile del Settore competente (Risorse Umane). Parere favorevole.

29/12/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 31/12/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 15/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

31/12/2015